

**Regole per la determinazione dei criteri di effettuazione dei controlli a campione sul possesso dei requisiti da effettuarsi in relazione agli affidamenti diretti di forniture, servizi e lavori fino alla soglia dei 40.000 euro in ottemperanza all'art. 52 del d.lgs. 36/2023**

**ART. 1 - OGGETTO E SCOPO**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti degli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000, le modalità operative di effettuazione dei controlli a campione sulle autodichiarazioni presentate dagli operatori economici nelle procedure di affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000 Euro, così come disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 36/2023, di seguito denominato "Codice";
2. Il presente Regolamento ha lo scopo di assicurare il celere sviluppo di processi di controllo sulle dichiarazioni sostitutive attestanti i requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti dalla Stazione Appaltante in termini temporali ristretti, con modalità semplificate e secondo parametri imparziali, in attuazione di quanto disposto dal sopra richiamato art. 52 del Codice;
3. I controlli effettuati sono finalizzati a verificare la rispondenza tra le informazioni rese dall'operatore economico con quelle in possesso dell'amministrazione o di altre pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa.

**ART. 2 - CRITERI E MODALITÀ PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE**

1. Gli operatori economici che risulteranno aggiudicatari per affidamenti fino all'importo di euro 40.000 sono ammessi ad un regime semplificato di controllo, secondo i parametri di seguito predeterminati:
  - a) per gli appalti di forniture, servizi e lavori di valore **fino all'importo di euro 10.000,00:**  
la Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere alla stipula del contratto, di norma con lettera ordinativo, sulla base di un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'operatore economico aggiudicatario ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo (DGUE), dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e ss. del Codice.  
In tal caso la Stazione Appaltante procederà comunque, prima della stipula del contratto:
    - alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    - alla verifica della sussistenza dei requisiti speciali, idoneità o abilitazioni, ove previsti.
  - b) per gli appalti di forniture, servizi e lavori **di importo pari superiore a 10.000,00 euro ed inferiore ad euro 40.000:**  
la Stazione Appaltante oltre a quanto già indicato nel punto a) che precede, per gli appalti rientranti in questa fascia di valore, sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici affidatari, effettuerà idonei controlli a campione su tutti i requisiti dichiarati ai sensi degli artt. 94 e ss. del Codice.
2. Il controllo integrale su tutti i requisiti previsti dagli artt. 94 ss. del Codice, sarà espletato, nel corso di ogni anno solare, con la frequenza di un controllo ogni 10 affidamenti operati, controllando in tal modo a campione, integralmente, il 10% degli affidamenti di valore pari o superiore ai 10.000 euro.
3. Per l'individuazione della cronologia degli affidamenti farà fede il numero e la data di inserimento nel Registro CIG .

4. Resta ferma la possibilità per questa Stazione Appaltante di effettuare i controlli tutte le volte che sorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità di quanto dichiarato, ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza o contraddittorietà palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, di incompletezza, nonché di errori e omissioni nella compilazione, tali da fare supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e comunque rese in modo tale da non consentire alla Stazione Appaltante un'adeguata e completa valutazione.

### **ART. 3 – ESITO DEI CONTROLLI**

1. Laddove dai controlli effettuati si riscontrasse l'assenza dei requisiti autodichiarati, si procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla immediata sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla Stazione Appaltante per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
2. Nel caso di contratti ancora in corso si procederà, altresì, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva.

### **ART. 4 - ENTRATA IN VIGORE ED EFFICACIA**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul sito internet *"Amministrazione Trasparente - Sezione contratti e bandi di gara"* e si applicherà alle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b) di importo inferiore ai 40.000 Euro, affidate a far data dal 01/10/2023.
2. Il presente Regolamento ha una validità annuale dalla data di pubblicazione, che verrà automaticamente prorogata di anno in anno qualora non intervengano contrastanti norme vincolanti.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicherà la normativa sovraordinata.